

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

n. 20

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'11 al 17 febbraio 1993)

INDICE

BERNASSOLA: sull'intervento del Ministero degli affari esteri nel processo di svolgimento del concorso per il conferimento dell'incarico di «regional officer» per l'Italia del servizio di informazione e stampa della NATO (4-01560) (risp. COLOMBO, <i>ministro degli affari esteri</i>)	Pag. 539
sull'intervento del Ministero degli affari esteri nel processo di svolgimento del concorso per il conferimento dell'incarico di «regional officer» per l'Italia del servizio di informazione e stampa della NATO (4-01834) (risp. COLOMBO, <i>ministro degli affari esteri</i>)	539
BOFFARDI: sulla rinuncia, da parte del Governo tedesco, all'accordo europeo per la produzione del caccia 90 EFA (European fighter aircraft) (4-00678) (risp. ANDÒ, <i>ministro della difesa</i>)	541
DANIELI: sui provvedimenti da adottare per annullare il concorso per la copertura di 3 posti di assistente amministrativo presso la USL n. 15 «Basso Piave» con sede in San Donà del Piave (Venezia) (4-01155) (risp. MANCINO, <i>ministro dell'interno</i>)	542
per la difesa dei diritti umani dei 413 palestinesi espulsi dal Governo di Tel Aviv e costretti a vivere in condizioni precarie alla frontiera con il Libano (4-02004) (risp. GIACOVAZZO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	543
DUJANY: sulle difficili condizioni dei 140.000 connazionali nella regione del Baden-Württemberg (Germania) (4-01911) (risp. GIACOVAZZO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	Pag. 544
FLORENTINO: sui motivi della mancata prevenzione contro ogni forma di delinquenza organizzata nella città di Napoli e dintorni (4-00180) (risp. MANCINO, <i>ministro dell'interno</i>)	545
MAGLIOCCHETTI: sulla fusione dei comuni di Castelliri, Isola del Liri e Sora (4-00422) (risp. MANCINO, <i>ministro dell'interno</i>)	546
MIGONE ed altri: sull'invio di Forze armate italiane in Somalia e nella Bosnia-Erzegovina (4-01781) (risp. SPINI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	548
MOLINARI: sulla mancata partecipazione degli esperti italiani ai lavori della commissione internazionale di studio sulla centrale nucleare di Krsko (4-00335) (risp. SPINI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	550
PEZZONI ed altri: sulla dismissione della centrale di Caorso (Piacenza) (4-00722) (risp. GUARINO, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	552
PINTO: sulla perimetrazione provvisoria del parco del Cilento e del Vallo di Diano (4-01994) (risp. RIPA DI MEANA, <i>ministro dell'ambiente</i>)	554

PREIONI: in merito al ponte costruito sul torrente Diveria presso la strada statale del Sempione (4-00506) (risp. MERLONI, ministro dei lavori pubblici) Pag. 561	(risp. GUARINO, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato) Pag. 568
SALVATO: per una urgente attuazione della legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante azioni positive per l'imprenditoria femminile (4-01421) (risp. GUARINO, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato) 562	TABLADINI: sulla necessità di riattivare, nei due sensi di marcia, la strada statale n. 345 delle «Tre Valli» in località Pile nel comune di Tavernole sul Mella (Brescia) (4-01095) (risp. MERLONI, ministro dei lavori pubblici) 570
SALVATO ed altri: sull'indirizzo da perseguire nel settore della cantieristica per garantire una qualificata presenza pubblica (4-00535) (risp. GUARINO, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato) 563	VISIBELLI: sulla mancata emanazione del decreto che permetterebbe ad ex tutori dell'ordine di non dover pagare consistenti cifre per il porto d'armi (4-00037) (risp. MANCINO, ministro dell'interno) 571
SCIVOLETTO: sulla preoccupante situazione dell'ordine pubblico, del racket delle estorsioni e della criminalità organizzata nella città di Ragusa (4-00168) (risp. MANCINO, ministro dell'interno) 564	sulla messa in cassa integrazione dei lavoratori dell'azienda Eurosud per la mancata erogazione di energia elettrica da parte dell'Enel (4-00042) (risp. GUARINO, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato) 572
SPECCHIA: sul trasferimento del 32° stormo dall'aeroporto militare di Brindisi a quello di Amendola (Foggia) (4-00118) (risp. ANDÒ, ministro della difesa) 567	sulle ragioni che hanno indotto il prefetto di Trapani ad escludere dal ricevimento del 3 giugno 1992, tenutosi presso i saloni della prefettura di Trapani, l'Unione sindacale di polizia (4-00337) (risp. MANCINO, ministro dell'interno) 573
per un intervento volto ad assicurare una normale e regolare erogazione di energia elettrica in provincia di Brindisi (4-00552)	VOZZI: sugli interventi concernenti l'autostrada Salerno-Reggio Calabria (4-00591) (risp. MERLONI, ministro dei lavori pubblici) 574

BERNASSOLA. - *Al Ministro degli affari esteri.* - L'interrogante chiede di conoscere:

se risponda a verità che il Ministero degli affari esteri abbia dato istruzioni di intervenire nel regolare processo di svolgimento del concorso (attualmente in atto) per il conferimento dell'incarico di «regional officer» per l'Italia del Servizio di informazione e stampa della NATO, per determinare la nomina, in quella posizione, di persona che risulta priva di fondamentali titoli ed esperienze in tale delicato settore, com'è noto allo stesso Ministero e com'è stato rilevato dal competente ufficio e ciò a detrimento di altri qualificati candidati italiani partecipanti a tale concorso perchè fiduciosi nel confronto e nell'esame obiettivo di titoli e qualifiche di tutti i concorrenti;

se sia vero che detta persona sia stata già fatta assumere dalla NATO nel 1991 - sempre per specifico intervento del Ministero degli affari esteri - quale consulente accademico, nonostante fosse del tutto sprovvisto delle minime qualifiche universitarie e professionali necessarie per tale compito;

se infine - accertati i fatti - quali interventi ritenga di operare perchè sia riportato interamente il citato concorso sul piano della più limpida trasparenza e in condizioni uguali per tutti.

(4-01560)

(10 novembre 1992)

BERNASSOLA. - *Al Ministro degli affari esteri.* - L'interrogante torna a richiedere al Ministro degli affari esteri quanto oggetto di precedente interrogazione (4-01560 del 10 novembre 1992) rimasta sinora inevasa.

Si chiede cioè di sapere:

se risponda a verità e - nel caso - per quali motivi il Ministero degli affari esteri sia intervenuto nel regolare processo di svolgimento del concorso per il conferimento dell'incarico di «regional officer» per l'Italia del servizio di informazione e stampa della NATO, per determinare la nomina, in quella posizione, di persona che risulta priva di fondamentali titoli ed esperienze in tale delicato settore, com'è noto allo stesso Ministero, e ciò a detrimento di altri più qualificati candidati italiani che hanno partecipato a tale concorso perchè fiduciosi nel confronto e nell'esame obiettivo dei titoli e delle qualifiche;

se sia vero - e per quali motivi - che detta persona sia stata già fatta assumere dalla NATO nel 1991 - sempre per specifico intervento del Ministero degli affari esteri - quale consulente accademico, nonostante fosse del tutto sprovvista delle minime qualifiche universitarie e professionali necessarie per tale compito;

se, infine, accertati i fatti, non ritenga di intervenire con urgenza perchè sia riportato interamente il citato concorso sul piano della più limpida trasparenza e in condizioni uguali per tutti.

L'interrogante chiede infine di conoscere l'elenco completo dei partecipanti a detto concorso, le loro qualifiche e la valutazione per ciascuno di essi operata dal competente servizio del segretariato generale dell'Alleanza atlantica.

(4-01834)

(10 dicembre 1992)

RISPOSTA. (*) - Il «liaison officer» per l'Italia presso l'Ufficio informazione e stampa del segretariato internazionale della NATO viene nominato, al pari di ogni altro funzionario dell'Alleanza atlantica, dal segretario generale della stessa organizzazione, sulla base dei risultati forniti da un articolato processo di selezione.

In questo contesto e in vista della scadenza del contratto del precedente «liaison officer» per l'Italia il 31 dicembre 1992 il servizio del personale della NATO aveva pubblicizzato lo scorso luglio il relativo posto, dando avvio al previsto processo di selezione.

Nella sua latitudine discrezionale, il segretario generale della NATO sceglie il candidato da nominare per la copertura del posto a concorso, tenendo conto delle qualifiche e delle precedenti esperienze professionali possedute dai singoli candidati rispetto alle specifiche necessità della funzione. È inoltre prassi consolidata che il segretario generale prenda in considerazione le valutazioni espresse dalle autorità nazionali nel caso di nomina del «liaison officer» di un paese membro dell'Alleanza, il quale deve necessariamente essere persona che proviene da quel paese, a motivo dello stretto rapporto di collaborazione che egli è chiamato ad instaurare con le proprie autorità nazionali.

A questo proposito, in un recente rapporto sulla ristrutturazione del segretariato internazionale della NATO, anche un gruppo di autorevoli personalità internazionali aveva evidenziato la specificità dell'incarico di «liaison officer», specie per quanto riguarda il collegamento con le sue autorità nazionali, ed aveva proposto che la sua retribuzione fosse posta a carico dei bilanci nazionali anziché di quello NATO.

Il segretario generale della NATO ha quindi deciso lo scorso mese di dicembre di nominare, secondo i criteri sopra illustrati, un nuovo «liaison officer» per l'Italia. Questi, che tra l'altro già prestava servizio da oltre un anno presso il segretariato dell'Alleanza, ha assunto l'incarico il 1° gennaio 1993.

Al concorso per il posto di «liaison officer» hanno partecipato sei candidati: Renato Simone, Fabio del Bergiolo, Elena Schenone, Manoli Traxler, Nicola De Santis e Fabio Fermonti. Le prime quattro candidature sono state presentate al Ministero degli affari esteri e da qui inoltrate alla NATO attraverso la nostra rappresentanza permanente a Bruxelles; le ultime due sono state presentate direttamente alla nostra rappresentanza. Le domande dei candidati, assieme alla documentazione richiesta ed ai *curricula* professionali, sono stati inviati al segretariato internazionale della NATO che li ha sottoposti all'esame della sua autonoma valutazione.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Dopo che il possesso dei richiesti titoli ed esperienze da parte dei candidati è stato vagliato dai competenti uffici del segretariato internazionale della NATO nel quadro della procedura di selezione delle diverse candidature, è stata formata una «short list» di due soli candidati ammessi a sostenere la prova selettiva finale (esame scritto e colloquio). I due candidati della «short list», al di là dei loro specifici profili professionali e delle loro precedenti esperienze, godevano l'apprezzamento del Governo italiano per le loro doti etiche e per le loro convinzioni atlantiche.

Per quanto attiene all'invito a riportare il citato concorso sul piano di trasparenza e di condizioni uguali per tutti, si ricorda che tutte le candidature giunte alla rappresentanza d'Italia presso il Consiglio atlantico sono state inoltrate alla direzione del personale del segretariato internazionale. Secondo la procedura generale esse sono state vagliate dagli uffici del segretariato della NATO che ha composto la «short list» di cui si è detto sopra. I candidati inseriti nella «short list» hanno quindi sostenuto un esame, orale e scritto, di fronte ad un'apposita commissione interna del segretariato. L'«establishment committee» ha valutato i risultati dell'esame, formulando una raccomandazione per il segretario generale. Quest'ultimo, come si è detto, ha quindi proceduto lo scorso dicembre alla nomina del «liaison officer» per l'Italia.

Circa il quesito relativo alla precedente assunzione dell'attuale «liaison officer» per l'Italia al posto di amministratore di programmi accademici, si conferma che il segretario generale ha proceduto alla nomina nel quadro della sua responsabilità esclusiva, tenuto conto delle risultanze del processo di selezione effettuato dai competenti uffici della NATO tra circa quaranta candidati di diversi paesi dell'Alleanza.

Il Ministro degli affari esteri
COLOMBO

(13 febbraio 1993)

BOFFARDI. - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere:

se le notizie, secondo le quali il Governo tedesco ha rinunciato all'accordo europeo per la produzione del caccia 90 EFA (European fighter aircraft), con un costo unitario per velivolo di circa 140 miliardi, siano confermate e, in tal caso, conoscere quali indirizzi il Governo intenda adottare per evitare la partecipazione in tale produzione;

se il diverso scenario dei rapporti internazionali e dei programmi di integrazione politico-militare europea non suggeriscano, anche alla luce della crisi economica e sociale del nostro paese, la rinuncia a programmi militari estremamente costosi come quello in oggetto.

(4-00678)

(23 luglio 1992)

RISPOSTA. - Il progetto EFA è stato concepito per l'esigenza, avvertita dai paesi europei che ad esso partecipano, di poter disporre di un caccia di superiorità aerea atto a sostituire i velivoli già in dotazione alle rispettive Aeronautiche militari in avanzata fase di obsolescenza.

Il problema della modernizzazione si pone con particolare urgenza proprio per l'Italia, la cui forza aerea, sostanzialmente, fa ancora assegnamento sull'F-104, un velivolo di concezione ormai largamente superata.

La pur mutata situazione internazionale, d'altronde, non è scevra di rischi, come è dimostrato dagli ultimi avvenimenti, e vede il nostro paese inserito in uno scacchiere, quale quello balcanico-mediterraneo, punteggiato da focolai di acuta tensione anche bellica.

Nella valutazione della possibilità del progetto e dei costi dell'EFA è emersa l'obiettivo esigenza di procedere ad una consistente riduzione dei complessivi oneri finanziari; conseguentemente, sono stati avviati contatti con i paesi europei interessati al programma per una ridefinizione, in senso limitativo, del requisito operativo.

Tale iniziativa si è recentemente concretizzata nella presentazione del progetto di un velivolo più economico, che recepisce le modifiche auspiccate dai paesi interessati volte a ridurre i costi dell'intero progetto a fronte di una revisione, in senso restrittivo, dei requisiti operativi del velivolo.

Va infine considerato che il prosieguo del programma - oltre a non vanificare gli ingenti costi di sviluppo finora sostenuti - avrà senz'altro ricadute positive di ordine occupazionale, industriale e tecnologico.

Il Ministro della difesa

ANDÒ

(6 febbraio 1993)

DANIELI. - *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* - Premesso:

che il 6 giugno 1992 si è tenuta presso la USL n. 15 «Basso Piave», con sede in San Donà di Piave (Venezia), un concorso per la copertura di 3 posti di assistente amministrativo;

che, in relazione a detto concorso, ad un consigliere comunale del Movimento sociale italiano-Destra nazionale di Iesolo, Mario Pezzoli, venivano segnalati anonimamente i titoli dei temi d'esame ed i nomi dei vincitori del concorso;

che tale segnalazione avveniva il 2 giugno 1992 e che il signor Pezzoli informava tempestivamente il comando dei carabinieri di Porto Gruaro con lettera datata 3 giugno 1992;

che, a concorso finito, i titoli d'esame ed i nominativi dei vincitori risultavano corrispondere a quelli segnalati;

che, poichè è da escludere che il consigliere Pezzoli e l'anonimo segnalatore siano in possesso di doti medianiche, è evidente che il concorso era pilotato,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti i Ministri dell'interno e della sanità intendano adottare per annullare il concorso e perseguire gli eventuali responsabili del pilotaggio del concorso stesso.

(4-01155)

(30 settembre 1992)

RISPOSTA. - Da accertamenti, esperiti dalla prefettura di Venezia in merito ai fatti segnalati, risulta che un consigliere comunale di Iesolo denunciava, il 4 giugno 1992, alla compagnia dei carabinieri di Portogruaro di aver ricevuto una telefonata anonima, nella quale gli venivano riferiti i titoli dei temi d'esame ed i vincitori del concorso pubblico a tre posti di assistente amministrativo presso la USL n. 15 di San Donà di Piave.

Il concorso si svolgeva regolarmente il 6 giugno e si concludeva il 18 successivo.

Del fatto veniva informata la procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia, che avviava il procedimento, disponendo l'acquisizione della documentazione agli atti processuali.

In atto sono in corso le indagini demandate alla sezione di polizia giudiziaria presso il tribunale di Venezia.

Gli interventi invocati possono essere assunti solo dal giudice amministrativo.

Peraltro, essendo in corso l'indagine della magistratura per l'accertamento delle responsabilità penali, qualsiasi determinazione deve attendere le valutazioni del magistrato inquirente.

Il Ministro dell'interno
MANCINO

(11 febbraio 1993)

DANIELI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere quali passi il Governo italiano intenda compiere presso il Governo israeliano e presso l'ONU in difesa dei diritti umani dei 413 palestinesi espulsi dal Governo di Tel Aviv e costretti a sopravvivere in condizioni precarie alla frontiera con il Libano.

(4-02004)

(13 gennaio 1993)

RISPOSTA. - L'Italia ha, sin dal primo momento, condannato l'uccisione della guardia di frontiera israeliana, sergente maggiore Toledano, come pure ha condannato la conseguente espulsione da parte del Governo d'Israele del gruppo di oltre quattrocento palestinesi appartenenti al movimento integralista «*Hamas*».

In tutte le occasioni in cui il Governo italiano è intervenuto ha sottolineato che entrambi i fatti sono molto gravi e tali da causare pregiudizio al futuro sviluppo del negoziato di pace, per il cui prosieguo è necessario che le parti continuino ad operare.

Il Governo italiano non ha mancato di rilevare negli interventi effettuati a vari livelli come la deportazione in massa dei palestinesi nella «*terra di nessuno*» sia contraria alla IV Convenzione di Ginevra.

Analoga ferma condanna è stata formulata in ambito comunitario.

L'Italia ha inoltre espresso il suo pieno appoggio alla risoluzione n. 799 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che richiede una pronta e immediata soluzione della vicenda.

La posizione italiana è stata ribadita dal ministro Colombo nei contatti avuti con il responsabile degli affari esteri dell'OLP Faruk Kaddumi a Roma il 22 dicembre 1992 e, successivamente, nelle recenti visite effettuate ad Amman e a Beirut. Tale posizione è stata inoltre chiaramente espressa in un messaggio indirizzato al Ministro degli affari esteri d'Israele, Shimon Peres.

L'Italia ritiene pertanto che si debba giungere quanto prima ad una positiva soluzione della questione che, oltre a suscitare sentimenti di riprovazione e di condanna, rischia di porre in serio pericolo la ripresa dei negoziati di pace.

Nelle more di una soluzione politica, si rende comunque necessario prestare un'assistenza umanitaria ai deportati. In tal senso il Governo italiano ha appoggiato la missione dell'inviato del segretario generale dell'ONU, James Jonas, ed ha espresso la propria disponibilità a fornire ogni assistenza necessaria.

Nelle scorse settimane l'Italia ha messo a disposizione della Croce rossa internazionale un elicottero del proprio contingente distaccato presso l'UNIFIL nel Libano meridionale per il trasporto di personale medico all'accampamento dove hanno trovato rifugio i deportati.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
GIACOVAZZO

(8 febbraio 1993)

DUJANY. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che 140.000 connazionali nella regione del Baden-Württemberg (Germania) vivono in condizioni difficili poichè le autorità locali non sempre rispettano il «diritto alla libera circolazione» dei lavoratori provenienti dai paesi CEE e applicano sovente in modo restrittivo la nuova «legge sugli stranieri»;

se sia informato che nell'ambito delle categorie più deboli che usufruiscono dell'aiuto sociale o si trovano in una condizione di disoccupazione, o sono in pensione, gli italiani ricevono permessi di soggiorno scaglionati o di breve durata anzichè i permessi previsti sulla base dell'accordo internazionale che fissa un periodo di 5 anni;

se non ritenga necessario, stante il perdurare del mancato rispetto dell'accordo bilaterale fra Germania-Italia - che prevede la notifica automatica all'autorità italiana ogni qualvolta un cittadino italiano venga arrestato - attivare al riguardo le autorità consolari italiane in Germania;

se non ritenga, infine, di riferire i motivi per cui nel Baden-Württemberg, a differenza di altri länder della Germania, non vengono garantiti i diritti sanciti da accordi internazionali, tenendo presente che in questo länder vivono e lavorano consistenti collettività di nostri connazionali.

(4-01911)

(16 dicembre 1992)

RISPOSTA. - Si sono verificati pochi casi di rinnovo del permesso di soggiorno, per un periodo inferiore ai cinque anni, a connazionali disoccupati titolari di sussidi di disoccupazione o di sussidio sociale (ma non di pensionati). Grazie all'intervento del consolato generale d'Italia in Stoccarda questi casi si sono comunque risolti positivamente. Inoltre l'ufficio consolare ha sempre prestato molta attenzione riguardo i casi concernenti l'applicazione dell'articolo 4, comma 3, del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania del 21 novembre 1957 (obbligo di notifica alle rappresentanze italiane ogni qualvolta un cittadino italiano viene arrestato). In ripetuti contatti avuti, nel corso dello scorso anno, dalla autorità consolare italiana in Stoccarda con il Ministro della giustizia del Land Baden-Wurtemberg, è stata attirata l'attenzione del Ministro stesso sull'opportunità di sollecitare le autorità giudiziarie e carcerarie del Land affinché provvedano, in caso di arresto di cittadini italiani, a darne tempestiva comunicazione, così come previsto, alle competenti rappresentanze consolari.

Per quanto riguarda, infine, il rispetto dei diritti sanciti da accordi internazionali e segnatamente dalla normativa comunitaria in materia di libera circolazione, è effettivamente risultato che da parte delle autorità del Baden-Wurtemberg vi sia tendenza ad espellere connazionali condannati per reati gravi e recidivi ed anche quelli condannati a pene lievi se tuttavia attinenti al fenomeno della droga. L'espulsione dei connazionali risulta, nella totalità dei casi, collegata al condono parziale della pena ed anche recentemente l'ufficio consolare in Stoccarda ha indirizzato al Ministro dell'interno locale una lettera con cui si richiama all'osservanza della normativa comunitaria.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
GIACOVAZZO

(8 febbraio 1993)

FLORINO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che Napoli esprime raccapriccio per il bagno di sangue che inonda la città e dintorni a causa di delitti e massacri che coinvolgono anche cittadini onesti;

che la periferia di Napoli con i suoi quartieri-ghetto, priva di ogni presenza di forze dell'ordine, è letteralmente in balia della delinquenza organizzata, mentre al contrario nel centro della città fanno bella mostra centinaia di agenti preposti più alla repressione delle infrazioni stradali che alla prevenzione di delitti;

che con i massacri che vedono coinvolti i numerosi *clan* presenti in città sono accaduti diversi episodi delittuosi ancora insoliti che hanno sconvolto l'opinione pubblica, tra i quali l'uccisione avvenuta alcuni anni fa del piccolo Luigi Bustelli di 13 anni, del commerciante Antonio Lambiase, di un farmacista in via Salvator Rosa e di un tabaccaio in via Toscanella;

che episodi inquietanti riportati dalla stampa si verificano all'interno dello stesso Corpo di polizia;

che i vertici preposti all'ordine pubblico, prefetto, questore, capo della squadra mobile ed altri sono incapaci di prevenire il susseguirsi di eventi delittuosi e bisognosi di osservare qualche turno di riposo,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi della mancata prevenzione contro ogni forma di delinquenza organizzata che di fatto uccide, massacra, rapina, estorce, spaccia droga con impunità;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare nei confronti di quei vertici preposti all'ordine pubblico, incapaci di assolvere le funzioni ad essi affidate, quali la tutela dei cittadini onesti, il controllo della diffusione dello spaccio di droga, il mantenimento dell'ordine nella città e nei dintorni.

(4-00180)

(22 maggio 1992)

RISPOSTA. - È in atto, in tutto il territorio nazionale, un elevato impegno degli organi responsabili volto a ridurre lo spazio che tuttora separa il bisogno di sicurezza dei cittadini dagli attentati alla civile convivenza.

L'attività viene svolta con notevole tensione operativa soprattutto in aree contraddistinte da fenomenologie delinquenziali che, per la loro diffusione e virulenza, destano grave allarme sociale.

La città di Napoli che, oltre ai problemi di una estesa area metropolitana, è il punto di riferimento di una complessa realtà regionale, rientra nel novero delle zone ad alto rischio anche perchè le difficoltà concernenti la sicurezza dei cittadini trovano le loro radici in oggettive carenze dell'insieme dei pubblici poteri.

La responsabilità ed il superamento di tale situazione non è, pertanto, ascrivibile esclusivamente alla sfera di attribuzioni di questo Ministero, la cui attività, tuttavia, oltre ad aver consentito significativi successi sul piano della lotta alla criminalità, è mirata a coinvolgere tutte le istituzioni responsabili, nell'intento di favorire un migliore rapporto tra strutture pubbliche e collettività.

Nel quadro della delineata strategia, si assicura l'onorevole interrogante che non si manca di verificare costantemente il livello di rispondenza effettiva degli organi preposti alla tutela della sicurezza pubblica alla domanda di ordinato svolgimento della vita sociale che viene dalla popolazione e dalla società civile.

Il Ministro dell'interno
MANCINO

(10 febbraio 1993)

MAGLIOCCHETTI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che il nuovo ordinamento delle autonomie locali, approvato con legge 8 giugno 1990, n. 142, ha posto in modo pressante la necessità di realizzare più idonei livelli istituzionali, per corrispondere con maggiore efficacia alle rilevanti e complesse esigenze della comunità;

che, infatti, la divaricazione, che diventa sempre più ampia fino ad assumere aspetti patologici, tra le richieste della società civile e gli alti costi degli interventi pubblici, è determinata, massimamente, dalla mancanza di un'organica politica di programmazione e, soprattutto, dal limitato ambito territoriale dei comuni contigui, conurbati dalla diffusa e spontanea edificazione, che ha di fatto cancellato gli antichi confini;

che si avverte, pertanto, l'urgente bisogno di attuare un democratico processo di aggregazione dei comuni circonvicini allorquando sussistano i presupposti storici, culturali, sociali, economici e territoriali, realizzando gli indirizzi riformatori della legge n. 142 del 1990;

che nella media valle del Liri, in provincia di Frosinone, si è da tempo sviluppata una cultura amministrativa di enorme portata, che ha posto questa bella parte d'Italia all'avanguardia del processo riformatore in corso;

che ne è scaturito un proficuo confronto per la istituzione del nuovo comune di Lirinia; un'idea profondamente radicata nella coscienza delle popolazioni interessate alla fusione dei comuni di Castelliri, Isola del Liri, Sora (come ha già ampiamente dimostrato l'esito del referendum consultivo del 21 aprile 1991 indetto dalla regione Lazio);

che, per accelerare l'unificazione, i comuni di Isola del Liri e di Sora hanno sancito nei rispettivi statuti la volontà e l'impegno di procedere alla loro fusione, in quanto la conurbazione ha già determinato un ambito territoriale che ha caratteristiche strutturali, morfologiche, storiche, culturali e socio-economiche omogenee, in forza delle quali l'intero territorio deve essere sottoposto ad un unico processo di pianificazione e di programmazione;

che il nuovo ordinamento delle autonomie locali «mira ad offrire ai comuni stimoli alla fusione, attribuendo loro la possibilità di disporre, anche dopo l'intervento aggregativo, di strumenti volti a valorizzare le loro peculiarità» (si veda la circolare n. 17102/127/1 del 7 giugno 1990 del Ministero dell'interno);

che, infatti, l'articolo 11 della suddetta legge n. 142 del 1990 contiene le norme di principio cui devono attenersi le regioni nell'esercizio della potestà legislativa in materia di circoscrizioni comunali, disponendo che la legge regionale istitutiva dei nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, deve prevedere che alle comunità di origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento di servizi, che saranno regolamentate dallo statuto del nuovo comune di Lirinia, e che a favore dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (nella fattispecie Castelliri) devono essere erogati, oltre a quelli statali, contributi straordinari a carico del bilancio regionale per la durata di dieci anni;

che, per favorire la fusione dei suddetti comuni, l'articolo 12 della legge n. 142 del 1990 prevede l'istituzione dei municipi di Castelliri, Isola del Liri, Sora, con il compito di gestire i servizi di base nonché altre funzioni delegate dal nuovo comune di Lirinia;

che la coscienza popolare, le leggi e gli statuti comunali concorrono ormai ad istituire nella media valle del Liri la città di Lirinia, realtà urbana con profonde radici nel passato, proiettata verso il futuro;

che a questo punto rimane solamente l'intervento risolutore della regione Lazio, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, me-

dian­te le procedure previste dalle leggi regionali 8 aprile 1980, n. 19, e 17 giugno 1980, n. 63;

che in tal senso il gruppo consiliare del Movimento sociale italiano-Destra nazionale alla regione Lazio ha presentato l'11 giugno 1988 una specifica proposta di legge che, sottoposta a preventivo referendum consultivo il 21 aprile 1991, ha ottenuto il parere favorevole delle popolazioni interessate;

che il consiglio regionale, però, nella seduta dell'11 dicembre 1991 ha pretestuosamente ritenuto di non approvare la proposta di legge in spregio ai più elementari principi democratici, con un comportamento che appare gravemente discriminatorio, se si considera che l'assemblea regionale, nella stessa seduta, ha approvato il disegno di legge per l'istituzione del nuovo comune di Fiumicino;

poichè il Movimento popolare per Lirinia si appresta a presentare una nuova proposta di legge regionale di iniziativa popolare,

l'interrogante chiede di sapere dal Ministro dell'interno se la regione Lazio, nella circostanza sopra descritta, si sia attenuta alle disposizioni che il Ministero ha impartito in merito alla attuazione della legge n. 142 del 1990.

(4-00422)

(30 giugno 1992)

RISPOSTA. - La consultazione referendaria, indetta dalla regione Lazio per l'istituzione della città intercomunale di Lirinia, ha registrato volontà di segno diverso.

Da un lato, gli elettori dei comuni di Sora ed Isola del Liri hanno risposto favorevolmente.

Dall'altro, gli elettori di Arpino, Castelliri e Broccostella si sono espressi in senso negativo.

Sta di fatto che, nella seduta dell'11 dicembre 1991, il consiglio regionale del Lazio ha respinto la proposta di legge con la quale si chiedeva l'istituzione del nuovo comune di Lirinia.

È da ritenere che l'esito della consultazione referendaria sia stato valutato dal consiglio regionale del Lazio nella globalità delle indicazioni emerse dalla volontà dei cittadini residenti nei comuni interessati.

Non spetta a questo Ministero esprimere un giudizio di merito sulle determinazioni assunte dall'amministrazione regionale in relazione agli esiti della consultazione referendaria.

Il Ministro dell'interno
MANCINO

(9 febbraio 1993)

MIGONE, CHIARANTE, PECCHIOLI, BOLDRINI, LAMA. - *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* - Constatata l'urgenza sempre più acuta di un intervento che garantisca la sicurezza degli aiuti umanitari a favore delle popolazioni della Somalia e della Bosnia-Erzegovina;

rilevate positivamente le indicazioni del segretario generale delle Nazioni Unite secondo cui tali interventi debbono essere effettuati con

forze multinazionali sotto l'egida del Consiglio di sicurezza e sotto il comando delle Nazioni Unite;

rilevato, altresì, il persistere di una politica del Governo che lo porta a rivendicare la partecipazione di contingenti italiani piuttosto che dichiararne la disponibilità, in attesa di decisioni nelle competenti sedi internazionali (si ricordi a questo proposito come la richiesta intempestiva di invio in Bosnia-Erzegovina abbia esposto il nostro paese ad un umiliante rifiuto per evidenti ragioni di opportunità storica, oltre che per la regola che esclude la partecipazione di forze armate di paesi confinanti),

gli interroganti chiedono di sapere:

1) se corrispondano a verità le informazioni giornalistiche secondo cui il Governo italiano avrebbe sostenuto l'ipotesi dell'invio di un corpo di spedizione a comando americano, sollecitando nel contempo una disponibilità del Governo degli Stati Uniti a includervi un contingente italiano;

2) se il Governo italiano intenda rispondere positivamente alle proposte del segretario generale dell'ONU, contenute nel suo messaggio intitolato «An agenda for peace»;

3) se, in particolare, il Governo italiano intenda sollecitare la costituzione di uno Stato maggiore unificato dell'ONU, secondo quanto previsto dalla Carta.

(4-01781)

(3 dicembre 1992)

RISPOSTA. - Il Governo ha sempre tenuto una linea di completa e leale collaborazione con le Nazioni Unite, la cui finalità nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale coincidono con le direttrici tradizionalmente seguite dalla politica estera italiana in questo dopoguerra.

L'invio di uomini delle nostre Forze armate all'interno di forze di pace ha corrisposto all'invito a parteciparvi rivolto dalle Nazioni Unite. Ciò vale anche per il recente caso mozambicano. Il segretario generale Boutros Ghali, infatti, ha indirizzato al Presidente del Consiglio Amato una richiesta di partecipazione militare italiana in Mozambico, per favorire la pacificazione e la transizione verso la democrazia in quel paese, alla quale il Governo, sulla base della risoluzione n. 797 del Consiglio di sicurezza - che stabilisce le modalità dell'operazione societaria - ha risposto positivamente.

La stessa impostazione è stata seguita per quanto concerne la Somalia. L'Italia, dopo aver dato la propria disponibilità ad un intervento umanitario e di pacificazione in quel martoriato paese sotto l'egida dell'ONU, ha infatti raccolto l'appello del Consiglio di sicurezza. La risoluzione n. 794 del 3 dicembre 1992 - adottata all'unanimità dai 15 membri del Consiglio stesso - al paragrafo operativo 11 ha chiesto a tutti gli Stati membri di fornire forze militari per creare le condizioni di sicurezza necessarie per le operazioni di soccorso in Somalia.

L'azione governativa sia in Mozambico che in Somalia ha avuto, come è noto, l'avallo del Parlamento il 10 dicembre 1992.

Relativamente al caso bosniaco, occorre tenere presente che la doverosa offerta di un contingente italiano alle Nazioni Unite, intervenuta alla fine di agosto, rientrava nella disponibilità fornita dalla UEO, di cui l'Italia ha attualmente la Presidenza.

Più specificamente occorre rilevare che, come già evidenziato e poi confermato dallo sviluppo degli eventi, il Governo non ha sostenuto l'invio in Somalia di un contingente comandato da uno specifico paese, bensì ha riconosciuto l'estrema urgenza della richiesta di intervento dell'ONU, prendendo parte ad una forza il cui mandato rientra nella responsabilità dei competenti organi societari.

D'altronde il Governo italiano partecipa attivamente al dibattito in corso nell'ambito delle Nazioni Unite, d'intesa con i *partner* comunitari, volto ad individuare le modalità di applicazione delle proposte contenute nell'«Agenda for peace» del segretario generale Boutros Ghali.

Nell'ambito delle riflessioni già avviate per dotare le Nazioni Unite degli strumenti più adeguati a far fronte alle mutate condizioni dello scenario mondiale, l'Italia guarda con interesse a quei miglioramenti di natura istituzionale che possano rendere più efficace il ruolo dell'ONU nel mantenimento della pace, in una forma adeguatamente rappresentativa degli interessi della comunità internazionale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

SPINI

(5 febbraio 1993)

MOLINARI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che il 6 maggio 1992 a Lubiana si è svolto il primo incontro di una commissione internazionale di studio sulla centrale nucleare di Krsko, promosso dal Governo della Slovenia;

che a tale riunione non ha partecipato alcun rappresentante dell'Italia poichè non risulta esservi stato l'assenso del Governo alla nomina di nostri esperti già indicati da parte della regione Friuli-Venezia Giulia;

che la vicinanza della centrale di Krsko alle regioni del Nord-Est d'Italia, il centinaio di fermate e di guasti verificatisi nei pochi anni di funzionamento, l'insicurezza intrinseca della tecnologia nucleare e il sito sismico in cui la centrale è stata costruita fanno sì che la soluzione dei problemi posti da questo impianto rappresenti una tappa obbligata per la cooperazione e la sicurezza reciproca fra Italia e Slovenia e nell'ambito della «Iniziativa centroeuropea»,

l'interrogante chiede di sapere:

cosa osti all'autorizzazione alla partecipazione degli esperti italiani ai lavori della commissione;

quali altre iniziative intenda prendere il Governo per favorire la chiusura della centrale, garantendo la sicurezza delle popolazioni del Nord-Est d'Italia e sostenendo le necessità energetiche della Slovenia.

(4-00335)

(16 giugno 1992)

RISPOSTA. - Già da tempo l'Italia collabora con le autorità slovene in iniziative concernenti la sicurezza della centrale nucleare di Krsko. A seguito delle preoccupazioni manifestatesi nel nostro paese per il funzionamento dell'impianto di Krsko, dovute alla sua vicinanza a Trieste e nel quadro più generale dell'azione promossa dal Governo italiano per la sicurezza nucleare nei paesi dell'Est, è stata concordata con le autorità slovene una missione dell'ENEA-DISP *in situ*, che ha avuto luogo nei giorni 23-24 gennaio 1992.

Tale missione aveva lo scopo di acquisire elementi conoscitivi diretti circa il regime di sicurezza e la qualità della centrale e di mettere a disposizione degli sloveni l'esperienza tecnica della DISP (Direzione sicurezza nucleare e protezione sanitaria). Gli esperti italiani hanno potuto effettuare nell'occasione un completo esame dello stato della centrale insieme a controlli relativi alla sicurezza ed alla protezione delle popolazioni e degli operatori, traendo le seguenti conclusioni:

- 1) la centrale è stata realizzata secondo gli *standard*, le normative e la tecnologia di sicurezza degli impianti occidentali;
- 2) la direzione e la gestione dell'impianto sono del tutto in linea con le impostazioni di sicurezza e radioprotezione dell'Europa comunitaria e degli USA; la normativa seguita è quella degli USA, paese di origine dell'impianto;
- 3) i rapporti dell'ente di controllo e dell'esercente con le sedi internazionali e con gli organismi corrispondenti delle principali nazioni occidentali sono attivi ed intensi;
- 4) lo stato dell'impianto è assai curato e in occasione della prossima fermata programmata saranno compiuti importanti adeguamenti per migliorarne ulteriormente l'affidabilità e la sicurezza, fra i quali già sono compresi per la maggior parte anche quelli suggeriti dalla nostra delegazione;
- 5) l'esposizione alle radiazioni sia degli operatori che della popolazione è sempre stata ben al di sotto dei limiti raccomandati dalla International commission for radiation protection.

La svolgimento della missione è stato possibile grazie alla piena collaborazione offerta dalle autorità slovene che hanno mostrato interesse per più stretti rapporti di cooperazione con l'ENEA-DISP.

La centrale di Krsko è stata anche oggetto di missioni ispettive dell'Operational safety review team dell'AIEA, relative in particolare all'accertamento della sicurezza dell'esercizio. Una nuova missione è stata riprogrammata per la primavera prossima a conclusione dei lavori della commissione ICISA (International commission for the independent analysis), alla quale partecipano anche esperti dell'ENEA-DISP, istituita allo scopo di effettuare una analisi approfondita sulla sicurezza della centrale e di predisporre un rapporto finale.

L'Italia partecipa attivamente, nei vari fori internazionali, alla messa a punto di un programma di azione sulla sicurezza nucleare, nel quale, in cooperazione con gli Stati destinatari delle iniziative, vengano contemplate anche misure quali la chiusura definitiva degli impianti più pericolosi, fra cui non risulta però essere incluso quello di Krsko.

Quanto ai rapporti con la Slovenia nel campo più generale dell'energia, l'Italia è stata tra i sostenitori dell'estensione della qualità di

membro a pieno titolo della Iniziativa centro europea alla Slovenia. Con tale adesione, concretizzatasi di recente, Lubiana avrà la possibilità di usufruire delle iniziative programmate in seno all'ex Esagonale, relative al settore dell'energia ed, in particolare, della sicurezza delle centrali nucleari.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SPINI

(5 febbraio 1993)

PEZZONI, MOLINARI, MONTINI, GIOVANELLI. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente.* - Premesso:

che nel 1990 è stata sancita la definitiva chiusura, come impianto elettronucleare, della centrale di Caorso e che il Governo allora si impegnò a individuare con la collaborazione degli enti competenti il sito o i siti alternativi più sicuri per ospitare le scorie radioattive;

che nel novembre 1991 l'Enel ha presentato all'attenzione dell'ENEA-DISP un piano complessivo di *decommissioning*, cioè di smantellamento della centrale e del suo «cuore» radioattivo che continua ad ospitare nel reattore e nelle piscine vicine al nocciolo del reattore più di 1.200 barre di uranio ad alta radioattività;

che nei programmi approvati dall'Enel l'area dell'ex sito nucleare è destinata ad ospitare nuovi impianti a ciclo combinato con utilizzo di gas metano;

visto:

che l'ENEA-DISP non ha ancora fornito alcuna risposta ufficiale sulla validità del piano di dismissione della centrale;

che stanno ritornando nei depositi della centrale di Caorso da diversi centri europei, ai quali erano stati precedentemente inviati per essere trattati, cento fusti di residui radioattivi «compattati» (già dieci sono arrivati nel mese di giugno 1992) e che altri novecento fusti sono attesi a Caorso nei prossimi mesi;

che risulta difficile realizzare un nuovo impianto a metano per la produzione di energia elettrica fintantochè non sia avviata la dismissione della centrale elettronucleare o almeno compiuto l'allontanamento delle scorie,

gli interroganti chiedono di sapere:

le reali intenzioni del Governo relativamente alle modalità e ai tempi per l'avvio della dismissione della centrale di Caorso;

quali impegni i Ministri in indirizzo intendano assumere per individuare il sito alternativo per i depositi di scorie nucleari, così da non condannare l'area di Caorso a diventare di fatto la più grande discarica italiana di rifiuti radioattivi;

quali forme di collaborazione si intenda mettere in campo nei confronti degli enti locali oggi più che ieri soggetti democratici che dovrebbero avere titolarità di controllo e diritto di accesso all'informazione sul delicatissimo processo di *decommissioning* della centrale.

(4-00722)

(29 luglio 1992)

RISPOSTA. - L'Enel in data 2 agosto 1991 ha presentato istanza per la modifica della licenza di esercizio della centrale di Caorso al fine di conseguire l'autorizzazione ministeriale ad eseguire tutte le operazioni necessarie per porre l'impianto in condizione di custodia protettiva passiva, riservandosi, peraltro, di trasmettere la documentazione tecnica di supporto entro il termine di due anni.

In pari data l'Enel ha inviato all'ENEA-DISP il documento «Decommissioning della centrale di Caorso» in cui è illustrata la strategia complessiva di disattivazione della centrale.

Il Ministero dell'industria in data 4 ottobre 1991 ha chiesto all'ENEA-DISP di esprimere il parere di competenza sull'istanza dell'Enel sopraccitata.

L'ENEA-DISP, in data 17 gennaio 1992, ha comunicato all'Enel di ritenere accettabile la proposta elaborata nel documento suddetto ed ha invitato l'Enel ad integrare la documentazione trasmessa con ulteriori elementi ed in particolare con:

il progetto di massima delle attività da svolgere sequenzialmente, a partire dall'attuale situazione di impianto, per il raggiungimento della condizione di «custodia protettiva passiva»;

la revisione delle analisi di situazioni incidentali ipotizzabili per le varie fasi di attività, sia ai fini della valutazione degli effetti sull'ambiente esterno sia per l'identificazione dei sistemi da mantenere operabili;

la proposta del nuovo corpo prescrittivo, comprendente le prescrizioni tecniche di impianto, le norme di sorveglianza, il regolamento di esercizio e l'organigramma del personale nonché il programma di garanzia della qualità.

Per quanto riguarda in particolare il regolamento di esercizio, che è soggetto ad approvazione da parte dell'ENEA-DISP a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, l'Enel ha trasmesso una proposta di modifica a quello vigente, destinata a valere per il periodo di movimentazione del combustibile. Detta proposta è in fase di avanzata istruttoria e sarà oggetto di prossima approvazione nei modi previsti.

Circa infine la questione del rientro presso la centrale di Caorso dei rifiuti derivanti dal trattamento in centri esteri di rifiuti radioattivi a bassa attività, prodotti a suo tempo dalla centrale stessa, l'Enel ha precisato che, tra gli scopi primari del suddetto trattamento, vi è quello del miglioramento, a tutti gli effetti, delle «condizioni di immagazzinamento». A tale riguardo fanno testo gli impegni contrattuali sottoscritti dall'Enel stesso per il trattamento e condizionamento dei suddetti rifiuti in centri esteri.

L'Ente ha inoltre precisato che, in attesa delle decisioni da parte delle autorità competenti in merito alla realizzazione del previsto deposito definitivo, i rifiuti prodotti dalle centrali nucleari italiane devono necessariamente essere immagazzinati, nelle più opportune condizioni chimico-fisiche, presso le singole centrali che li hanno prodotti.

Al riguardo, tutti i controlli effettuati dall'Enel nel rispetto delle prescrizioni tecniche allegate alla licenza di esercizio e sotto la sorveglianza della autorità di controllo sui prodotti immagazzinati ne hanno

sempre confermato la massima sicurezza, al fine di salvaguardare la tutela fisica e sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni.

Per quanto concerne il combustibile irraggiato presente nella centrale di Caorso l'Enel ha evidenziato che, in linea con le indicazioni a suo tempo impartite dal Ministero dell'industria circa la messa in custodia protettiva passiva dell'impianto, è stato messo a punto un programma di scarico del combustibile che prevede nel 1993 un primo invio in Inghilterra, per essere riprocessato, di 41 tonnellate di combustibile irraggiato; il restante combustibile irraggiato, pari a circa 149 tonnellate, verrà inviato al riprocessamento in base a contratti in corso di definizione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GUARINO

(4 febbraio 1993)

PINTO. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che con legge 6 dicembre 1991, n. 394, è stato, tra gli altri, istituito il parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano;

che con nota n. 863/P/92 del 16 maggio 1992, indirizzata al presidente della giunta regionale della Campania, il Ministero dell'ambiente, al fine di rendere concreti gli adempimenti descritti nell'articolo 34, comma 3, della legge istitutiva del parco, trasmetteva la proposta, con annessa cartografia, di delimitazione del parco stesso;

che, con la richiamata nota ministeriale, ed allo stesso fine, si trasmetteva, altresì, uno schema di provvedimento concernente le misure di salvaguardia, precisandosi che alla scadenza del termine di 45 giorni dalla sua emanazione, il Ministro avrebbe provveduto, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge n. 394 del 1991, alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui al comma 1, all'adozione delle relative misure di salvaguardia e alla costituzione dell'apposito comitato di gestione;

che, in armonia alle suddette prescrizioni, la regione Campania si esprimeva in merito con delibera di consiglio del 9 luglio 1992, dopo che gli enti locali avevano approfondito l'esame delle varie questioni nel corso di numerosi incontri con le rappresentanze istituzionali, le forze politiche e sociali ed i cittadini interessati;

che, intanto, il Ministro dell'ambiente, con decreto del 4 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 22 dicembre 1992, procedeva alla perimetrazione provvisoria del parco, mentre con ordinanza di pari data venivano predisposte le misure di salvaguardia;

che la nota n. 863/P/92 del 16 maggio 1992 del Ministero dell'ambiente, avente per oggetto l'individuazione dell'ambito territoriale e delle misure di salvaguardia per i parchi nazionali del Vesuvio e del Cilento-Vallo di Diano, ai fini della delimitazione provvisoria di cui all'articolo 34, comma 3, della legge-quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, prevedeva la suddivisione dell'ambito territoriale di riferimento in due categorie di rispetto naturalistico:

la prima denominata «1», in cui sono presenti i sistemi e gli elementi a maggiore integrità naturale e rilevanza scientifica;

la seconda di protezione generale denominata «2», in cui, accanto ai caratteri di relativa naturalità, si registrano maggiori presenze ed attività antropiche;

che inoltre - e come già sopra riportato - si specificava che alla scadenza del termine di 45 giorni, determinato per la formulazione dei pareri da parte della regione e degli enti locali, il Ministro avrebbe provveduto ad emanare gli atti conclusivi di sua competenza;

che, a fronte di tanto, il decreto di perimetrazione provvisoria e l'ordinanza del 4 dicembre 1992 relativa alle misure di salvaguardia, adottati dal Ministro dell'ambiente, evidenziano invece:

l'assenza della graduazione dei vincoli in due zone che pure il Ministero aveva proposto nella nota n. 863/P/92 del 16 maggio 1992, mentre è innegabile che tale distinzione è assolutamente necessaria per il parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano che, così come proposto, rappresenta certamente un caso eccezionale per la sua ampiezza (oltre 200.000 ettari) e per la presenza antropica (86 comuni); sicchè è inevitabile che si guardi a questo parco in un'ottica innovativa per far fronte, in maniera differenziata, ad un'insolita ampiezza delle problematiche che riguardano il controllo dello sviluppo del territorio;

la mancata nomina del comitato di gestione provvisorio, previsto al comma 3 dell'articolo 34 della legge-quadro, che solo, invece, avrebbe evitato l'accentramento in capo ad organi centrali di alcune responsabilità che, purtroppo, inevitabilmente porterà a imprecisioni e ritardi nelle decisioni a causa della scarsa conoscenza dei territori oggetto dell'ordinanza;

la mancata applicazione delle misure di incentivazione di cui all'articolo 7 della legge-quadro;

che, per quanto concerne il primo schema di misure di salvaguardia, esso prevedeva che sono fatte salve le normative autorizzative e naturalistico-ambientali nonché le procedure urbanistiche di salvaguardia del territorio destinato a parco, già previste dalla normativa regionale e che in attesa dell'approvazione del regolamento del parco di cui all'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, sono comunque fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, le disposizioni sulle infrastrutture ed i servizi esistenti, le eventuali norme sulla ricostruzione delle zone terremotate, nonché quelle sulla conduzione dei boschi;

che, invece, nell'ordinanza del 4 dicembre 1992, oltre a non esservi riferimento alle vigenti normative regionali, non appare chiaro quali provvedimenti assumere nei confronti degli strumenti urbanistici vigenti, delle disposizioni sulle infrastrutture ed i servizi esistenti e delle norme sulla ricostruzione delle zone terremotate;

che, inoltre, non potrà non tenersi presente, sin da ora, la compatibilità tra le necessità di tutela ambientale e i problemi di salvaguardia delle attività produttive affinché il parco, trasformando un vincolo in un progetto della comunità, si proponga come strumento di sviluppo economico e sociale del territorio, onde, in linea generale, si dovranno evitare le attività incompatibili e riscontrare quelle compatibili mentre il controllo delle attività che implicano alterazioni dell'as-

setto territoriale vanno effettuate secondo strumenti ed interventi di pianificazione finalizzati;

che, come già risultante dalla delibera della giunta regionale del 9 luglio 1992, sul piano urbanistico va soprattutto precisato che i comuni ricadenti nell'area del parco sprovvisti di Piano regolatore generale dovranno provvedere alla relativa approvazione secondo le norme in vigore nell'area del parco, entro un anno dalla emanazione del decreto istitutivo del parco stesso, mentre i comuni provvisti di Piano regolatore generale, i cui territori rientrano nella «zona 1» della delimitazione provvisoria allegata al decreto di istituzione del parco, dovranno adeguare e rendere compatibili gli strumenti urbanistici vigenti alle normative di salvaguardia emanate con il decreto istitutivo; in mancanza la regione provvede ai sensi di legge attraverso i propri strumenti,

L'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga:

1) di fare riferimento in attesa della formulazione dei pareri degli enti locali e della regione (che non potranno non essere incisivi e puntuali) - ai quali dovrà essere prestata attenzione ed ascolto non formali - e, quindi, della determinazione della nuova ipotesi di perimetrazione e delle nuove norme di salvaguardia, al contenuto della prima «bozza ministeriale» come integrata dalla regione Campania sia per quanto attiene alla perimetrazione sia per ciò che concerne le norme di salvaguardia, rielaborando, nei sensi previsti, i provvedimenti del 4 dicembre 1992 e rendendo esplicito ed inequivoco il riferimento contenuto nella nota del Ministero dell'ambiente del 30 dicembre 1992 con la quale, accompagnandosi l'invio ai sindaci dei comuni interessati dello «schema» di decreto ministeriale concernente le misure di salvaguardia necessarie a garantire la conservazione dello stato dei luoghi, testualmente si aggiunge che «tali misure saranno adottate al termine delle fasi di consultazione con le regioni e gli enti locali». Tutto ciò sia al fine di assicurare, in una materia così delicata, ogni possibile certezza e anche per non alimentare preoccupazioni ed ostilità, già insinuate o insorte nella comunità ed in alcuni amministratori locali, proprio a seguito dei provvedimenti ministeriali del 4 dicembre 1992, sino al punto che è stato da taluni enti previsto il ricorso al TAR avverso detti provvedimenti, mentre da altri è stata preannunciata volontà di disimpegno;

2) di attivare immediatamente le dovute procedure per la costituzione della comunità del parco e degli altri organi di gestione provvisoria del parco stesso, previsti negli articoli 9 e 34 della legge n. 394 del 1991, per fugare, sin dalle prime fasi di costituzione e gestione del parco, ogni pericoloso centralismo e per, invece, coinvolgere in così importante istituzione, gli enti locali, le forze sociali ed i cittadini; in una parola, coloro che non «sulla carta», ma da vicino e da sempre, conoscono il territorio del Cilento e Vallo di Diano, le necessarie tutele ambientali, le esigenze e le sue prospettive di equilibrato sviluppo;

3) di rendere immediatamente concrete ed operative le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 della legge istitutiva del parco e la

concessione degli indennizzi conseguenti ai vincoli di cui all'articolo 15 della legge stessa.

(4-01994)

(12 gennaio 1993)

RISPOSTA. - Nel prendere atto dei problemi sollevati con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, presentato in data 12 gennaio 1993, in relazione alla perimetrazione provvisoria del «Parco del Cilento e Vallo di Diano» e alle misure di salvaguardia adottate con ordinanza del 4 dicembre 1992, si auspica di aver dato esauritiva risposta con l'intervento svolto dal Ministro dell'ambiente presso la Commissione ambiente del Senato in data 27 gennaio 1993 di cui all'allegato.

Il Ministro dell'ambiente
RIPA DI MEANA

(11 febbraio 1993)

COMUNICAZIONE SULLA PERIMETRAZIONE PROVVISORIA DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO E SULL'ADOZIONE DELLE RELATIVE MISURE PROVVISORIE DI SALVAGUARDIA

Va innanzitutto premesso che le misure di salvaguardia stabilite con l'ordinanza in data 4 dicembre 1992 sono il primo necessario passo per la costituzione di un parco nazionale concepito alla stregua dei nuovi principi introdotti in materia dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, «Legge-quadro sulle aree protette».

Tale legge non concepisce il parco nazionale come una serie di vincoli tendenti a separare uomo e natura, come se il primo dovesse considerarsi un necessario elemento di disturbo della seconda. Al contrario, tra le finalità che il parco deve conseguire vi è altresì quella di consentire una proficua integrazione tra uomo e ambiente, essendo appositamente prevista, oltre alla necessaria tutela dei valori meramente naturalistici di maggior pregio, anche la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali (articolo 1, comma 3, lettera *b*) della legge).

Nell'ambito di tale finalità, particolare valore è dato poi alla partecipazione alla vita del parco da parte delle comunità locali.

È previsto, infatti, che organo dell'Ente Parco sia altresì la comunità del Parco, costituita dai presidenti delle regioni o delle province e delle comunità montane, nonché dai sindaci dei comuni nel cui territorio è ricompresa l'area del parco.

Tale organo, oltre a designare 5 membri del consiglio direttivo dell'Ente Parco e ad esprimere il suo parere sugli atti più importanti della vita dell'Ente (regolamento, piano del parco, bilancio e conto consuntivo), adotta il piano pluriennale economico e sociale, diretto alla promozione delle attività socio-economiche compatibili con le finalità del parco (impianti per il risparmio energetico e per il turismo, agevolazione di attività tradizionali, artigianali, agro-silvo-pastorali, eccetera).

Il parco non deve dunque essere concepito come un peso per la popolazione locale, ma deve invece essere inteso come uno strumento di sviluppo e di benessere (la situazione della popolazione residente nel Parco nazionale d'Abruzzo conferma tale assunto).

Naturalmente, se si vuole creare un giusto equilibrio tra esigenza di protezione naturalistica ed esigenze di sviluppo economico-sociale, occorre effettuare una serie di interventi molto meditati ed evitare che iniziative non appropriate compromettano il conseguimento delle finalità del parco.

Ed è per questo che si rendono necessarie adeguate misure di salvaguardia fino a quando non vengano adottati dagli organi all'uopo competenti i necessari atti di programmazione che contemperino le due predette esigenze.

Anche tra le misure di salvaguardia debbono operarsi delle distinzioni, perchè è ovvio che ad un primo intervento, necessariamente di carattere più rigido, per non consentire spregiudicate modifiche alla situazione di fatto, possono e debbono seguire più adeguate misure poste in essere in collaborazione con le regioni e gli enti locali interessati.

Per quanto riguarda in particolare il Parco del Cilento e Vallo di Diano, sono state inviate le misure di salvaguardia alle regioni ed agli enti locali interessati per acquisire il loro parere al riguardo; parere di cui senz'altro si terrà adeguatamente conto in sede di adozione delle misure di salvaguardia definitive, anche per ciò che concerne una eventuale gradazione dei vincoli a seconda delle diverse caratteristiche ed attuali destinazioni delle zone interessate; è altresì opportuna una pronta costituzione dell'organo di gestione provvisoria e di una sollecita applicazione delle misure di incentivazione di cui all'articolo 7 della legge-quadro.

Nel frattempo si sono comunque predisposte, per le regioni interessate, delle note esplicative circa la reale portata delle misure adottate con l'ordinanza del 4 dicembre 1992, specie per quanto concerne i vincoli posti all'attività edilizia. Si ritiene in questa sede opportuno fornire alcune anticipazioni.

1) Il divieto di edificazione indicato all'articolo 1, lettera *a*), riproduce, eliminando la previsione di eventuali divieti anche nell'ambito dei centri edificati, la misura di salvaguardia contenuta nell'articolo 6, comma 3, della legge n. 394 del 1991 e relativa alle aree individuate nel programma triennale per le aree naturali protette.

L'articolo 6, a bilanciamento del divieto di edificazione, prevede che, nei casi di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente possa consentire deroghe al divieto. Tale possibilità, come verrà appreso precisato, deve ritenersi esistente anche in relazione alle misure di salvaguardia introdotte con l'articolo 1, lettera *a*), dell'ordinanza 4 dicembre 1992.

Deve osservarsi che l'articolo 18 della legge n. 865 del 1971, richiamato dall'articolo 6 e dall'articolo 1, lettera *a*), citati, non è una disposizione dettata a fini urbanistici, ma aveva la finalità di suddividere il territorio comunale in zone rilevanti per l'applicazione dei diversi criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione previsti da

altre disposizioni della medesima legge; tali criteri, com'è noto, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Corte costituzionale.

La circostanza indicata ha fatto sì che, dall'epoca della pronuncia della Corte, i comuni non abbiano più adottato ovvero aggiornato le perimetrazioni dei centri edificati, che quindi risultano, nella maggior parte dei casi, superate dalla edificazione realizzata sulla base degli strumenti urbanistici.

Tenuto conto di ciò, anche alla luce della formulazione dell'articolo 6, comma 3, nella parte riprodotta nell'ordinanza, deve ritenersi che il richiamo dell'articolo 18 vada riferito al criterio sostanziale di individuazione dei centri edificati - quale contenuto nel comma 2 dell'articolo 18 - e non soltanto alle perimetrazioni formalmente adottate dai comuni in base alla disposizione del comma 1.

2) Occorre d'altro canto considerare che, anche se la parte del comma 3 dell'articolo 6 riguardante il potere di deroga non è stata esplicitamente riprodotta nel testo dell'ordinanza 4 dicembre 1992, tale potere deve ritenersi comunque esistente, in quanto logicamente ricompreso nel potere di ordinanza esercitato.

3) Dalle considerazioni esposte ai punti precedenti, consegue, anzitutto, che, ai fini dell'esclusione del divieto di edificazione, hanno efficacia le perimetrazioni dei centri edificati che individuino la situazione esistente alla data del 22 dicembre 1992, anche se adottate successivamente a tale data. I comuni, al fine di consentire l'esercizio dei poteri di vigilanza, dovranno trasmettere al Ministero dell'ambiente le perimetrazioni adottate.

Consegue altresì che nelle zone esterne ai centri edificati nelle quali l'edificazione sia prevista dagli strumenti urbanistici attuativi (Piano di edilizia economica e popolare, Piano particolareggiato, Piano di lottizzazione) che siano stati adottati alla data del 22 dicembre 1992 e che non necessitino di approvazione da parte dell'autorità regionale, l'edificazione potrà essere consentita dal Ministro dell'ambiente attraverso l'esercizio del potere di autorizzazione in deroga su specifica e documentata richiesta dei comuni interessati.

4) Il divieto di edificazione, nella concreta portata risultante dalle precisazioni sopra esposte, non inibisce l'esercizio delle potestà amministrative spettanti agli enti territoriali e locali.

Anche dopo il 22 dicembre 1992 possono quindi essere rilasciate le concessioni edilizie consentite dalle disposizioni vigenti.

Peraltro, il divieto di edificazione comporta che i lavori oggetto delle concessioni non possono essere iniziati.

Da ciò consegue che il termine per l'inizio dei lavori e quello di efficacia della concessione decorrono soltanto a partite dal momento in cui, per effetto del venir meno del divieto (in conseguenza della modifica delle misure di salvaguardia, ovvero dell'intervenuto rilascio dell'autorizzazione in deroga da parte del Ministro dell'ambiente), sarà possibile intraprendere la realizzazione delle opere.

Inoltre, i comuni dovranno informare dell'esistenza del vincolo gli intestatari delle concessioni; ciò dovrà avvenire attraverso l'inserimento di specifica clausola nel testo dei provvedimenti rilasciati in

futuro, ovvero attraverso uno specifico provvedimento integrativo da notificare a coloro ai quali siano state rilasciate concessioni dopo il 22 dicembre 1992.

5) Sempre con riferimento alle facoltà edificatorie, si sottolinea che, in base a quanto disposto dall'articolo 2, ultimo comma, dell'ordinanza, è consentita la realizzazione delle opere già autorizzate se in corso d'opera. In analogia a quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 394 del 1991, deve anche ritenersi consentita, senza previa comunicazione al Ministero dell'ambiente ed alla regione interessata, la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) della legge n. 457 del 1978, nonché degli altri interventi di recupero, risanamento e consolidamento non integranti nuove opere.

6) Quanto all'articolo 2, lettera b), si precisa che devono ritenersi consentiti, senza necessità dell'autorizzazione ministeriale, i tagli boschivi effettuati in attuazione di programmi già approvati.

Ciò premesso, in ordine ai temi di carattere generale, per quanto attiene più specificamente l'iter seguito per la perimetrazione e l'adozione delle misure provvisorie di salvaguardia del Parco del Cilento e Vallo di Diano, si specifica quanto segue.

I competenti uffici del Ministero dell'ambiente in data 16 maggio 1992 hanno inviato la proposta di perimetrazione provvisoria alla regione Campania; il suddetto ente ha poi inoltrato tale proposta alla provincia di Salerno ed alle comunità montane interessate affinché fosse ulteriormente trasmessa ai comuni coinvolti.

La proposta del Ministero delimitava il territorio compreso tra il fiume Sele a nord, il Vallo di Diano ad est, il confine con la Basilicata a sud-est ed il mare. Tale proposta prevedeva un'articolazione del territorio in due zone omogenee; una zona 1 (a maggior tutela) ed una zona 2 comprendente le aree produttive e antropizzate. Tali aree, quindi, prevedevano due distinti tipi di tutela, i quali rappresentavano, in forma sintetica e provvisoria, il regime vincolistico che sarebbe stato successivamente articolato e puntualizzato con il piano del Parco.

Sulla base delle osservazioni e delle proposte degli enti locali, della provincia e della regione, si è quindi ridefinito il perimetro esterno e si è provveduto ad approfondire il quadro normativo generale.

In particolare, per il perimetro esterno si è tenuto conto soprattutto della proposta della regione Campania che è sembrata sintetizzare le varie indicazioni degli enti locali ed è risultata maggiormente definita.

Tale proposta, inoltre, è stata integrata da una serie di aree per le quali erano già state emanate in precedenza delle misure di salvaguardia specifica («monte Cervati», «Fasanella e Ripiti», «Gole del Calore Lucano», «oasi di Persano») ed aree per le quali erano in corso provvedimenti analoghi («bacino Sele-Calore»).

Sempre sulla base di suddette consultazioni, si è ritenuto di non inserire nel Parco il versante campano dei monti della Maddalena, in quanto sarebbe stato non congruente, allo stato attuale, perimetrare tale area lungo lo spartiacque che divide la Campania dalla Basilicata. Tale area potrebbe essere successivamente oggetto di valutazione

considerata la sua prossimità al parco programmato della Val d'Agri. In base alle osservazioni suddette è stato predisposto il decreto ministeriale 4 dicembre 1992.

Dalle consultazioni è emerso che le misure di salvaguardia, fino all'approvazione del piano del Parco, avrebbero dovuto in generale, secondo le intenzioni degli enti locali interessati:

in zona 1 bloccare qualsiasi attività edilizia;

in zona 2 far salvi gli strumenti urbanistici approvati e le norme regionali in materia di conservazione della natura;

salvaguardare le attività produttive ed agro-silvo-pastorali tradizionali (in particolare, nel Cilento, consentire la produzione e la raccolta di castagne).

Tuttavia è apparso necessario disciplinare gli interventi secondo l'impostazione delineata in precedenza onde evitare, con un'ordinanza cautelare, compromissioni dello stato dei luoghi.

Per la costituzione del comitato di gestione provvisoria si ritiene che vadano preventivamente richieste le designazioni agli enti indicati dall'articolo 9, comma 4, della legge n. 394 del 1991 e si sta provvedendo in tal senso.

PREIONI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Per sapere:

quanto sia costato il ponte costruito recentemente sul torrente Diveria per collegare la strada statale del Sempione, in corrispondenza dell'uscita del tunnel «Montecrevola» in località Gabbio lungo di Varzo, con le cave di pietra della ditta «Tallacchini» ed altre;

se sia vero che tale ponte è inutilizzabile perchè inaccessibile a seguito di variante nella costruzione della nuova superstrada;

se sia vero inoltre che occorre costruire un nuovo ponte e quanto si sia calcolato di spendere.

(4-00506)

(8 luglio 1992)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione in oggetto si fa presente che i lavori di ripristino di un fatiscante ponte sul torrente Diveria sono stati determinati dalla necessità di demolire, per ragioni ambientali, un altro ponte esistente più a valle sul medesimo torrente. L'opera è costata complessivamente lire 425.000.000 + IVA.

Si precisa, inoltre, che detto ponte non verrà reso inaccessibile con i lavori attualmente in corso per l'ammodernamento della strada statale

n. 33 per cui non sussiste alcuna necessità di costruire un nuovo ponte in sostituzione di quello in parola.

Il Ministro dei lavori pubblici

MERLONI

(16 febbraio 1993)

SALVATO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che diverse organizzazioni (Confagricoltura – Imprenditrici agricole, Movimento femminile coldiretti, Commissione pari opportunità – Confederazione italiana agricoltori, Comitato sviluppo imprenditoria femminile – Confesercenti, Comitato impresa donna – CNA, Confartigianato, Terziario donna – Confcommercio, Commissione pari opportunità – Lega cooperative, Confederazione cooperative italiane – Movimento femminile) hanno più volte sollecitato un incontro per conoscere quali risposte si intendano dare alla «contestazione comunitaria» alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;

che la predetta legge sta correndo il rischio di essere vanificata, l'interrogante chiede di sapere:

se non si intenda urgentemente attuare la legge n. 215 del 1992 contrastando con adeguata motivazione le contestazioni della CEE;

se non sia opportuno procedere ad un incontro con le organizzazioni che dovrebbero essere presenti nel futuro comitato previsto dall'articolo 10 della legge n. 215 del 1992.

(4-01421)

(27 ottobre 1992)

RISPOSTA. – In relazione all'inflessibilità dimostrata negli ultimi tempi dalla Commissione in materia di aiuti alle imprese, la linea d'azione del Governo italiano dovrà mirare a raggiungere un accordo attraverso una proposta che consenta, nel rispetto dei principi comunitari, il conseguimento degli obiettivi fissati dalla normativa statale.

La risposta ufficiale per la Commissione, già trasmessa agli organi competenti, è articolata su queste due direttrici: si esprime, da una parte, il disappunto verso la decisione di avviare la procedura di infrazione dopo che il Governo italiano, in sede di risposta alle prime contestazioni, aveva già manifestato la sua disponibilità a recepire gli orientamenti comunitari nella normativa di attuazione; si sostiene inoltre che la legge, oltre ad essere in linea con le politiche comunitarie di sostegno alle donne, destina agli interventi in essa previsti disponibilità finanziarie talmente limitate da non essere in grado di produrre alcun effetto distorsivo sugli scambi tra Stati membri; si propone tuttavia di tener conto delle obiezioni sollevate adottando alcune limitazioni nell'emanazione delle norme attuative.

Le limitazioni proposte consistono essenzialmente nel riservare i benefici della legge alle sole piccole imprese, così come definite dalla stessa Commissione CEE, nonché nel fissare un livello massimo di

agevolazione anche in valore assoluto (non più di 300 milioni nel triennio per ogni soggetto). Potrà infine essere limitata la possibilità di cumulo dei benefici con quelli previsti da altre leggi statali e regionali.

La Commissione dovrà ora valutare la soluzione prospettata, che si ritiene abbia buone possibilità di accoglimento.

Quanto all'opportunità di un incontro con le organizzazioni che faranno parte del comitato per l'imprenditoria femminile, si fa presente che la costituzione di tale comitato è a un passo dalla sua definizione, mancando ormai soltanto poche designazioni da parte delle organizzazioni interpellate. Sarà tuttavia tenuta in considerazione l'eventualità di un incontro preliminare.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GUARINO

(4 febbraio 1993)

SALVATO, FAGNI, SARTORI, CONDARCURI, BOFFARDI, GALDELLI. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, ad interim, delle partecipazioni statali e dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile.* - Premesso:

che la cantieristica pubblica deve attrezzarsi rapidamente per affrontare la nuova dimensione imposta entro il 1994 dai processi di integrazione in un comparto che a livello europeo si sta già ristrutturando con contenuti di intermodalità tra costruzione delle navi, trasporti, sistema portuale;

che vanno a scadenza leggi di sostegno che finora hanno consentito alla cantieristica pubblica di essere presente;

considerata l'estrema importanza che questo settore riveste non solo sul terreno economico;

considerato altresì:

che ad oggi non sono emerse linee atte a qualificare una presenza pubblica;

che anzi alcuni recenti episodi sembrano andare in tutt'altra direzione,

gli interroganti chiedono di sapere quale sia l'indirizzo che i Ministri competenti e le partecipazioni statali intendano perseguire in questo settore e in che modo intendano garantire una qualificata presenza pubblica.

(4-00535)

(9 luglio 1992)

RISPOSTA. - Si ribadisce preliminarmente che il nostro paese, ove intenda mantenersi fra le maggiori potenze industriali dell'area OCSE, non può rinunciare ad un'industria cantieristica specializzata in produzioni complesse e ad elevato valore aggiunto (navi militari, navi da crociera, metaniere, petroliere ecologiche a doppio scafo). Anche in prospettiva di una unificazione del mercato europeo non appare infatti conveniente ipotizzare un'uscita del nostro paese da un settore produttivo così delicato se non nel quadro di un processo di specializzazioni a

livello comunitario che assicuri ricadute tecnologiche e sociali di livello comparabile.

Per quanto più specificamente riguarda il settore delle produzioni militari di interesse del Ministero dell'industria, da che le produzioni civili e motoristiche interessano le amministrazioni dei Trasporti e della Marina mercantile che gestiscono la legge n. 234 del 1989, si è sempre sostenuta con l'amministrazione della Difesa la necessità di mantenere le esistenti strutture di Riva Trigoso, Muggiano e Monfalcone in quanto queste costituiscono il minimo vitale per mantenere una massa critica - capace di progettazioni e sviluppi autonomi - in questo delicato settore che interessa il nostro paese anche nel quadro del mutare della minaccia nel bacino del Mediterraneo.

Si confida infine che nell'ambito del programma trilaterale italo-franco-britannico per lo sviluppo di una nuova generazione di fregate antisommergibili sarà possibile standardizzare una parte dell'armamento ma conservando a livello nazionale la realizzazione degli scafi, della propulsione e dei sistemi di controllo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GUARINO

(4 febbraio 1993)

SCIVOLETTO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che con l'interrogazione a risposta scritta 4-07791 in data 26 marzo 1992 l'interrogante ha posto all'attenzione del Ministro dell'interno la preoccupante situazione dell'ordine pubblico, del racket delle estorsioni e della criminalità organizzata nella città di Ragusa ed ha richiesto l'adozione di adeguate misure di prevenzione e di repressione della criminalità, a partire dal potenziamento qualitativo e quantitativo degli organici e dall'adeguamento delle strutture e delle attrezzature;

che il consiglio comunale di Ragusa, in data 18 marzo 1992 e recentemente in data 11 maggio 1992, ha affrontato la questione della diffusione dei fenomeni criminosi nel capoluogo ibleo, con riguardo anche alle difficoltà derivanti dalla insufficienza degli organici e dei mezzi delle forze dell'ordine ed ha impegnato l'amministrazione comunale a deliberare con urgenza l'acquisto di uno o più ripetitori, al fine di assicurare il pieno funzionamento dei collegamenti radio della «volante» e della squadra mobile su tutto il territorio comunale e a promuovere, in raccordo con i parlamentari nazionali della provincia, un incontro urgente con il Ministro dell'interno per sollecitare il potenziamento degli organici, delle attrezzature e delle strutture a disposizione delle forze dell'ordine;

che le notevoli difficoltà in cui operano le forze di polizia sono testimoniate dai recenti documenti ufficiali del SIULP e del SIAP che evidenziano:

a) la carenza di personale che non consente la istituzione nella città di Ragusa di una seconda «volante» del 113, assolutamente necessaria in rapporto all'entità della popolazione, alla vastità del territorio e alla qualità dell'attacco criminoso;

b) le disfunzioni tecniche nei collegamenti radio, a causa della obsolescenza dei ripetitori e delle attrezzature connesse, che riducono la sicurezza e l'efficacia delle forze dell'ordine impegnate nella lotta contro la criminalità;

c) l'insufficienza degli automezzi e delle attrezzature;

d) l'assoluta inadeguatezza dei locali della questura, sia in rapporto alle esigenze del personale, sia sotto il profilo della funzionalità, in quanto non accorpati in un unico plesso, sia sotto il profilo igienico-sanitario e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;

e) lo stato di disagio in rapporto alla carenza di alloggi da assegnare alle forze dell'ordine;

che sia nel periodo estivo che nel periodo invernale, per motivazioni, situazioni, dinamiche e caratteristiche diverse, si pongono problemi seri per la sicurezza dei cittadini a Marina di Ragusa, come evidenziato, peraltro, dallo scrivente con una precedente iniziativa ispettiva,

l'interrogante chiede di sapere:

1) quali misure abbia assunto o intenda assumere il Ministro dell'interno per potenziare gli organici delle forze dell'ordine nella città di Ragusa, così come richiesto dal prefetto, dal questore, dal consiglio comunale di Ragusa, dal SIULP e dal SIAP e dalle forze sociali, al fine di istituire una seconda «volante» nel capoluogo e un posto di polizia a Marina di Ragusa;

2) quali interventi urgenti intenda realizzare per rendere pienamente funzionale, adeguato e sicuro il sistema dei collegamenti radio utilizzati dalle forze dell'ordine nel capoluogo ibleo, nonché per accrescere la dotazione degli automezzi e delle attrezzature tecniche al servizio delle forze dell'ordine;

3) se il Ministro dell'interno non intenda predisporre e attivare tutti gli atti necessari per la costruzione di una sede nuova, adeguata, moderna e funzionale della questura di Ragusa, ferma restando la necessità di interventi immediati di manutenzione ordinaria e straordinaria degli attuali locali;

4) quale risposta concreta e immediata intenda dare il Ministro dell'interno alla domanda di alloggi avanzata dagli operatori di polizia della questura di Ragusa;

5) se il Ministro dell'interno non ritenga opportuno e necessario accogliere la richiesta di un incontro urgente con i rappresentanti del consiglio e dell'amministrazione comunale di Ragusa, allargato ai parlamentari nazionali della provincia, al fine di definire impegni precisi e interventi concreti del Governo nazionale e del Ministro dell'interno in particolare sul fronte di una più elevata ed incisiva azione dello Stato nella lotta contro il racket delle estorsioni e la criminalità organizzata nella città di Ragusa.

(4-00168)

(22 maggio 1992)

RISPOSTA. - La situazione dell'ordine pubblico nella provincia di Ragusa, così come quella delle altre province facenti parte delle regioni

«a rischio», è alla costante, particolare attenzione degli organi centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno.

L'evoluzione delle fenomenologie delinquenziali nell'area ha evidenziato l'attività di varie cosche ed i legami di queste con gruppi della malavita organizzata operanti, soprattutto nel settore delle estorsioni, in province contigue ed in particolare nelle zone di Gela e Niscemi.

L'azione di contrasto delle forze di polizia ha consentito significativi risultati, quali la segnalazione alla competente autorità giudiziaria di numerosi appartenenti a *clan* mafiosi ed il sequestro, in distinte operazioni, di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1992 è stato sciolto, in applicazione dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, il consiglio comunale di Scicli, sulla base degli elementi informativi raccolti dalla competente autorità di governo e dall'Ufficio dell'Alto Commissariato per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

Per una più incisiva e capillare azione di controllo del territorio le forze dell'ordine sono state affiancate, nell'ambito delle misure straordinarie varate a seguito dei gravissimi attentati di Capaci e via D'Amelio a Palermo, da un contingente di personale militare di circa seicento unità, impiegato soprattutto in servizi di vigilanza fissa ad obiettivi sensibili e di vigilanza mobile della rete viaria.

L'esigenza del potenziamento degli organici è tenuta in costante considerazione dall'amministrazione e la possibilità di incrementi degli stessi sarà valutata in seguito alle nuove immissioni di personale al termine dei prescritti corsi di formazione.

Il parco veicolare della questura di Ragusa è stato accresciuto, nel corso del corrente anno, di altre tre autovetture.

Le segnalate difficoltà di collegamento nel sistema radio della polizia di Stato si verificano o perchè una pattuglia si trova in zona orograficamente «coperta» (cosiddetta «zona d'ombra»), ovvero a causa della mancata sincronizzazione dei ponti radio.

Tali inconvenienti potranno essere superati con l'installazione di un sistema radio a rete sincrona, la cui realizzazione è attualmente allo studio dei competenti uffici tecnici.

Quanto ai locali della questura, si è provveduto, nel corso dell'anno, a lavori di ristrutturazione all'interno dell'immobile utilizzando le risorse finanziarie disponibili.

Per la soluzione del problema, del quale non si disconosce l'effettivo rilievo, sono stati posti in essere gli adempimenti preliminari circa la realizzazione della nuova sede dell'ufficio.

Il comune di Ragusa ha deliberato l'assegnazione di un'area idonea alla costruzione ed ha approvato il progetto planivolumetrico dell'immobile, elaborato dal competente provveditorato regionale delle opere pubbliche che ha, altresì, interessato il Ministero dei lavori pubblici per il finanziamento dell'opera.

Relativamente agli alloggi da destinare ad appartenenti alle forze dell'ordine, in attuazione della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54, sono stati assegnati ed occupati in Ragusa 56 alloggi, di cui 20 dalla polizia di Stato, 18 dall'Arma dei carabinieri, 10 dalla Guardia di finanza e 8 dalla polizia penitenziaria.

Di recente, in attuazione dell'articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203, il prefetto di Ragusa ha incaricato l'Istituto autonomo case popolari di elaborare un programma di massima concernente la realizzazione di interventi per l'edilizia agevolata che prevede la destinazione alle forze dell'ordine di 151 alloggi.

La situazione di Marina di Ragusa, il cui territorio è presidiato da una stazione dei carabinieri e da un nucleo della Guardia di finanza, risulta effettivamente contraddistinta, nella stagione estiva, da un incremento delle attività delittuose, correlato al massiccio afflusso di turisti e villeggianti.

Per tale periodo è stato elaborato un piano speciale di controllo coordinato del territorio, già sperimentato a partire dal 1° luglio 1992, con l'apporto della polizia di Stato di Ragusa, del nucleo radiomobile provinciale dei carabinieri, della Polstrada e della Guardia di finanza.

Il Ministro dell'interno

MANCINO

(10 febbraio 1993)

SPECCHIA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. - Premesso:

che lo scrivente, il 30 luglio 1991, con precedente interrogazione (4-06809), chiese l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa per scongiurare la disattivazione della base aerea operativa di Brindisi, prevista nell'ipotesi del nuovo modello di difesa in corso di definizione;

che, mentre detto modello di difesa non è ancora operativo, è stato già deciso di spostare dall'aeroporto militare di Brindisi a quello di Amendola (Foggia) il 32° stormo;

che, addirittura alcune unità, a partire dal 1° giugno, sono state trasferite da Brindisi ad Amendola;

rilevato:

che nessuno può dare attuazione ad un nuovo modello di difesa ancora non esistente giuridicamente come tale e che il Parlamento ha il diritto-dovere di apportare le eventuali modifiche migliorative a detto modello di difesa, magari proprio in merito alla decisione relativa a Brindisi;

che è inaccettabile una decisione che sembra voler mettere tutti di fronte al fatto compiuto;

che nel merito:

a) sotto l'aspetto strategico, non si comprende la decisione di arretrare di circa 200 chilometri, rispetto all'area del Mediterraneo e del Medioriente, la base operativa del nuovo tipo di «caccia»;

b) presso l'aeroporto di Brindisi sono già stati spesi circa 150 miliardi di denaro della collettività proprio per creare le strutture per questo nuovo tipo di «caccia», strutture che dovranno ora essere realizzate ad Amendola con una nuova ed inutile spesa che supererà molto i 150 miliardi in considerazione della situazione di partenza;

c) che la decisione assunta sembra rispondere ad una scelta politica per privilegiare l'aeroporto di Amendola a discapito di quello di Brindisi che vanta antiche e nobili tradizioni;

d) il trasferimento del 32° stormo e la non utilizzazione delle costose strutture realizzate avranno anche conseguenze negative di carattere economico ed occupazionale in una provincia, quella di Brindisi, che attraversa da tempo una grave crisi,

l'interrogante chiede di sapere:

1) come sia possibile che si dia attuazione ad un modello di difesa ancora non definitivamente approvato;

2) quali siano le motivazioni tecnico-militari o se esistano motivazioni politiche alla base del trasferimento del 32° stormo;

3) se non si intenda mantenere l'attuale situazione, sospendendo il trasferimento del 32° stormo, in attesa almeno delle decisioni del Parlamento e dell'approvazione definitiva del nuovo modello di difesa.

(4-00118)

(22 maggio 1992)

RISPOSTA. - Il trasferimento del 32° stormo dall'aeroporto di Brindisi a quello di Amendola si pone in relazione alla circostanza che sia detto stormo sia la scuola di volo di Amendola saranno prossimamente dotati del nuovo velivolo AMX. Di qui la necessità di riunire i due reparti, anche al fine di evitare, trattandosi di aeroporti vicini, gli aggravii di costo di esercizio derivanti dal mantenimento di una duplice struttura.

Considerato che l'aeroporto di Brindisi è ormai inglobato nel tessuto urbano, la scelta si è ispirata anche a criteri di sicurezza e all'esigenza di preservare la cittadinanza dai disagi connessi all'inquinamento acustico.

Circa le risorse finanziarie impegnate nel potenziamento dell'aeroporto in parola si chiarisce che le stesse non andranno disperse in quanto la struttura aeroportuale rimarrà base di rischieramento per ogni eventuale evenienza e continuerà ad ospitare, oltre all'84° centro di soccorso aereo, il personale militare destinato a mantenere in efficienza gli apprestamenti.

Il Ministro della difesa
ANDÒ

(6 febbraio 1993)

SPECCHIA. - Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Premesso:

che da tempo vengono denunciate frequenti interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica in provincia di Brindisi;

che in particolare queste carenze recano danni alle piccole e medie aziende delle zone industriali di Brindisi e di Ostuni;

che alcune aziende, come ad esempio la Mobilplastic, la FIAT Aviazione, la Lepetit ed altre, hanno quantificato i danni subiti a causa dei vari *black out* in una perdita della produttività pari al 4-5 per cento;

che altre aziende della zona industriale di Ostuni hanno dovuto aprire con l'Enel un contenzioso giudiziario;

che, nonostante le segnalazioni, le denunce, le proteste ed un incontro tra i dirigenti regionali dell'Enel e l'associazione industriale di Brindisi, la situazione non è sostanzialmente migliorata;

rilevato che è assurdo che in un'area interessata dalla presenza di un mega-insediamento energetico l'Enel non sia nelle condizioni di fornire un decente servizio agli utenti, che invece, come appunto nel caso delle piccole e medie imprese, devono subire anche dei consistenti danni,

si chiede di sapere se non si intenda intervenire affinché ai cittadini ed alle imprese delle aree industriali di Brindisi ed Ostuni venga assicurata una normale e regolare erogazione di energia elettrica.

(4-00552)

(9 luglio 1992)

RISPOSTA. - La zona industriale di Ostuni è nata «spontaneamente» senza un piano organico; attualmente è alimentata elettricamente da una linea in cavo uscente da una cabina di distribuzione inserita nell'anello urbano del comune di Ostuni.

Le interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica verificatesi dal 1° gennaio al 15 luglio 1992 sono state complessivamente 10. Otto di esse sono state causate da lavori Enel sugli impianti, due invece sono state provocate da cause accidentali.

Eccetto l'interruzione dell'8 luglio 1992, durata 92 minuti, programmata dall'Enel e debitamente pubblicizzata in anticipo, le altre interruzioni hanno avuto una durata massima di 4 minuti ciascuna per una durata complessiva di 19 minuti.

Nel piano regolatore di Ostuni è prevista una nuova linea elettrica di alimentazione della zona industriale che parte direttamente dalla cabina primaria.

Per quanto concerne la rete elettrica nell'area di sviluppo industriale di Brindisi, essa è a media tensione e si è sviluppata nel tempo in relazione alla successione delle richieste di fornitura effettuate all'Enel, in attesa della realizzazione delle infrastrutture elettriche previste dalla convenzione n. 830/87 del 21 novembre 1989 stipulata con l'Asmez.

Per adeguare la qualità del servizio elettrico nell'area in argomento è stato progettato un nuovo schema di rete a media tensione da realizzare in base alla suddetta convenzione.

Per quanto riguarda infine la Mobil Plastics Europea Sud spa, che ha i suoi stabilimenti nell'area in argomento e che ha lamentato le sospensioni del suo particolare ciclo produttivo prodotte anche da brevissime interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica e da oscillazioni della tensione di alimentazione, gli uffici dell'Enel hanno preso contatti con l'utente per fornire l'assistenza del caso. Tali uffici, inoltre, hanno tenuto sull'argomento incontri con tutti gli utenti interessati presso l'Assindustria di Brindisi.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

GUARINO

(4 febbraio 1993)

TABLADINI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che in alta Valle Trompia (Brescia), sul tratto di strada statale n. 345 delle «Tre Valli» al chilometro 21, in località Pile sul territorio del comune di Tavernole sul Mella è in funzione oramai da oltre cinque mesi un semaforo a sensi alternati che consente lo scorrimento del traffico sul tratto deviato, attivato in conseguenza di una frana caduta tra il 4 e 5 aprile 1992;

che tale situazione, che avrebbe dovuto avere il carattere di una breve provvisorietà, causa notevoli disagi in quanto la zona è frequentata durante i fine settimana da migliaia di turisti con proprie autovetture;

che la domenica sera, in occasione dei rientri, si sono verificate durante la stagione estiva e si verificano tutt'ora code di oltre dieci chilometri che paralizzano gli abitati di Tavernole, Lavone, Bovegno, oltre che prolungare di circa due ore i tempi di percorrenza media;

che l'alta Valle è meta di sciatori in quanto dotata di numerosi impianti di risalita e, stando così la situazione, è prevedibile quest'inverno una totale paralisi del traffico, con la conseguenza di una drastica diminuzione delle presenze a discapito dell'attività turistica locale, tanto più che già si verificano intasamenti in condizioni di normalità;

che è stato fatto, in conseguenza della frana, un lavoro di «imbragatura» della montagna, con reti e fili d'acciaio atti a fermare eventuali pietre cadenti, per il quale si sono spese svariate centinaia di milioni se non miliardi,

l'interrogante chiede di sapere:

come mai in conseguenza dei lavori effettuati non si sia provveduto a riaprire la strada statale n. 345 nei due sensi di marcia nel tratto interessato;

se i lavori previsti non erano utili allo scopo, per quale motivo si sia provveduto ugualmente ad effettuarli;

come si intenda operare fattivamente per non sperperare denaro pubblico e porre fine alla situazione di grave disagio.

(4-01095)

(22 settembre 1992)

RISPOSTA. - In risposta all'interrogazione indicata in oggetto si informa che il compartimento ANAS di Milano dopo la frana caduta tra il 4 e il 5 aprile 1992 ha provveduto a redigere tempestivamente il progetto del 20 maggio 1992, trasmesso alla direzione generale dell'ANAS il 9 giugno 1992, con il quale è stata prevista, come soluzione di massima sicurezza per il transito, la costruzione di una galleria artificiale paramassi lungo il tratto di strada fiancheggiato dalla parete rocciosa che ha provocato l'evento luttuoso.

La direzione generale predetta con nota 30 settembre 1992 ha disposto che, in pendenza dell'approvazione e dell'appalto dei lavori di costruzione della citata galleria paramassi, il compartimento provveda, utilizzando procedure eccezionali di affidamento e preliminarmente alla riapertura al transito del tratto stradale sottostante la parete

rocciosa, ad ulteriori e più profonde cuciture della parete stessa, oltre alla protezione superficiale con rete metallica e funi di acciaio già posta in opera.

Tali interventi hanno già avuto inizio ed avranno la durata di circa tre mesi, dopodichè il tratto di strada in argomento verrà riaperto al transito.

Il Ministro dei lavori pubblici

MERLONI

(16 febbraio 1992)

VISIBELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, del tesoro e delle finanze.* – Si chiede risposta alla seguente interrogazione, già presentata nella precedente legislatura (4-06472, del 18 giugno 1991):

Richiamata la legge 21 febbraio 1990, n. 36, «Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati», che all'articolo 7, comma 2, recita: «Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, del tesoro e delle finanze, sono individuate le categorie di persone che, a causa della esposizione a rischio dipendente dall'attività svolta nell'ambito delle amministrazioni della giustizia o della difesa, o nell'esercizio di compiti di pubblica sicurezza, sono esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa prevista per il rilascio della licenza di porto d'armi.»;

evidenziato che sempre all'articolo 7 della legge n. 36 del 1990, al comma 3, vi è la previsione che «il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì le condizioni di applicabilità della medesima disciplina al personale cessato dal servizio»,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi per i quali, ad oggi, ad oltre un anno dalla legge succitata, non si sia provveduto all'emanazione del decreto che permetterebbe ad ex tutori dell'ordine di non dover pagare consistenti cifre per il porto d'armi e, comunque, se non si ritenga di dover sollecitamente dare attuazione alle precitate previsioni di legge.

(4-00037)

(30 aprile 1992)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il provvedimento, previsto dall'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante «Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati», è tuttora in corso di definizione, risultando estremamente delicata l'individuazione delle categorie di persone che, per l'esposizione a rischio dipendente dall'attività svolta, risultano avere titolo al beneficio disposto dalla legge.

Sono stati, comunque, acquisiti i pareri delle amministrazioni interessate.

Il Ministro dell'interno

MANCINO

(10 febbraio 1993)

VISIBELLI. - *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'interno.* - Si chiede risposta alla seguente interrogazione, già presentata nella precedente legislatura (4-07165, del 6 novembre 1991):

Mentre la stampa quotidiana dà ampio risalto all'insediamento FIAT a Melfi, l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza e cosa intendano sollecitamente fare per quanto succede a Canosa di Puglia dove, per mancanza di energia elettrica, la zona industriale è in crisi e talune aziende, a partecipazione statale, come la Eurosud, sono costrette a mettere in cassa integrazione i lavoratori. Difatti la stampa locale così scrive: «Canosa. Cancelli chiusi e macchine ferme. Così si è presentata, ieri mattina, la Eurosud spa, un'azienda a partecipazione statale realizzata per produrre piatti e bicchieri di plastica. I 33 operai che dovevano riprendere il lavoro, dopo tre mesi di cassa integrazione, hanno fatto ritorno alle abitazioni. Alla base della mancata ripresa dell'attività produttiva vi è l'assenza, a tutt'oggi, della energia elettrica nella zona industriale.

L'impianto di produzione della Eurosud è fermo dal 5 agosto 1991 proprio perchè l'Enel non aveva assicurato la fornitura di energia necessaria a questa e alle altre numerose fabbriche in attività della zona. Finora per garantire la produzione le aziende utilizzano potenti generatori di corrente che funzionano a gasolio. Ciò determina una lievitazione dei costi di produzione e riduce le possibilità di competitività del prodotto sul mercato.

Per tale motivo la Eurosud tre mesi fa decise di sospendere l'attività e mettere in cassa integrazione tutti gli operai, ad eccezione di quelli addetti alla manutenzione ordinaria degli impianti. Si sperava di ottenere la fornitura di energia elettrica da parte dell'Enel. Ma i lavori per la realizzazione della rete, avviati nel settembre scorso e sospesi nella fase iniziale per un breve periodo di tempo dalla sovrintendenza ai beni archeologici, procedono molto a rilento.

Non è possibile fare ipotesi sulla data di ultimazione in quanto mancano notizie ufficiali da parte dell'Enel, nonostante le richieste delle aziende operanti nella zona industriale. Intanto restano a rischio i circa 50 posti di lavoro ed il pericolo di una messa in liquidazione della Eurosud per la mancata evasione delle commesse è sempre più incombente. Gli imprenditori industriali, che stanno definendo in questi giorni la costituzione di un consorzio, hanno costituito un comitato di agitazione. Lo scopo è di protestare contro la latitanza della pubblica amministrazione».

(4-00042)

(30 aprile 1992)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nel comune di Canosa di Puglia non esiste una zona industriale, ma un'area destinata dal Piano regolatore a piccoli insediamenti artigianali ed agricoli, attualmente allacciati in bassa tensione in numero di dieci circa.

Per quanto riguarda l'allacciamento dell'Eurosud, l'utente ha richiesto all'Enel il preventivo di spesa per la fornitura di 525 Kw il 28 marzo 1990 modificando successivamente più volte il valore della potenza contrattuale.

L'ultima precisazione risale al 12 marzo 1991; di conseguenza soltanto il 15 maggio 1991 l'Enel ha potuto comunicare all'utente il contributo da versare e, a seguito del versamento effettuato il 22 maggio 1991, chiedere al comune di Canosa l'autorizzazione per la posa del cavo lungo le strade comunali.

Tale autorizzazione è stata rilasciata subordinatamente all'obbligo di comunicare l'inizio dei lavori alla soprintendenza archeologica di Taranto.

I lavori iniziati, dopo la prevista comunicazione, il 3 settembre 1991, sono stati sospesi dal commissariato di pubblica sicurezza il 18 settembre 1991 su disposizione della soprintendenza.

Successivamente, la soprintendenza medesima, dopo aver espletato indagini archeologiche preventive, ha autorizzato la ripresa dei lavori avvenuta il 5 ottobre 1991. A seguito della conclusione di questi ultimi l'utente è stato allacciato il 14 novembre 1991.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GUARINO

(9 febbraio 1993)

VISIBELLI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che la sera del 3 giugno 1992 il prefetto di Trapani, dottor Gentile, ha tenuto presso i saloni della prefettura di Trapani un grande ricevimento al quale aveva ufficialmente invitato a partecipare, oltre alle autorità civili e militari, anche le segreterie provinciali dei sindacati di polizia SIULP, SAP e SIAP, con la sola esclusione della segreteria provinciale dell'USP (Unione sindacale di polizia) che pure a Trapani è operante e della cui esistenza il prefetto era a conoscenza, l'interrogante chiede di sapere quali siano state le motivazioni che hanno indotto il prefetto di Trapani a discriminare pubblicamente l'Unione sindacale di polizia e quali provvedimenti si intenda adottare nei suoi confronti.

(4-00337)

(30 giugno 1992)

RISPOSTA. - L'Unione sindacale di polizia al 3 giugno 1992 era, nella provincia di Trapani, ancora alle prime fasi organizzative, tanto che il nominativo del segretario provinciale è stato comunicato in prefettura il 5 giugno e soltanto il 9 luglio successivo il responsabile *pro tempore* ha avuto un formale incontro con l'autorità di governo.

Anche tenuto conto del cennato disguido, peraltro, si rappresenta che in occasione di manifestazioni organizzate da questo Ministero sono invitati a partecipare gli esponenti delle organizzazioni sindacali *maggiormente rappresentative sul piano nazionale*, individuate dal decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del successivo 8 agosto.

Nel novero delle delegazioni sindacali elencate nel menzionato decreto non risulta ricompresa quella composta dai rappresentanti dell'Unione sindacale di polizia.

Il Ministro dell'interno
MANCINO

(9 febbraio 1993)

VOZZI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che il tratto autostradale Salerno-Reggio Calabria, gestito dall'ANAS, è da anni interessato da una serie di lavori che, riducendo la sede stradale, sono causa di continui rallentamenti e di molteplici incidenti;

che sulla citata autostrada, nel tratto Lagonegro-Lauria, il traffico è spesso deviato sulla strada statale n. 19 Calabria, una strada che, anche per il carico straordinario cui è sottoposta, è in molti punti dissestata e costituisce un costante pericolo per la circolazione,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno:

fornire informazioni sullo stato dei lavori e sui tempi di completamento degli interventi sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

provvedere, perdurando i lavori sul tratto Lagonegro-Lauria, nel disporre urgenti interventi per migliorare la viabilità del tratto interessato della strada statale n. 19.

(4-00591)

(15 luglio 1992)

RISPOSTA. - In risposta alla interrogazione indicata in oggetto si comunica che la strada statale n. 19 nel tratto dal chilometro 140+000 (svincolo Lauria sud per la Salerno-Reggio Calabria) al chilometro 115+300 (centro abitato di Lagonegro) si presenta con notevoli dissesti sia per le continue deviazioni della Salerno-Reggio Calabria e sia per la particolare natura morfologica della zona.

Il compartimento dell'ANAS di Potenza nel corso degli anni ha provveduto con interventi di straordinaria manutenzione alla sistemazione di quei tratti che, pur presentando dissesti del piano viabile, non costituivano interventi eccessivamente onerosi.

Nel contempo, con perizia n. 1557 del 26 maggio 1988, approvata dal comitato tecnico aziendale compartimentale in data 17 novembre 1988, con DC n. 25682 del 24 novembre 1988 per l'importo complessivo di lire 737.086.000, con perizia n. 1850 del 24 marzo 1990 approvata dallo stesso comitato in data 9 aprile 1990 e con DC n. 10011 dell'11 maggio 1990 per l'importo complessivo di lire 990.000.000 e ancora in attesa di decreto di finanziamento da parte dell'ANAS, si è

provveduto alla progettazione di interventi risolutivi a movimenti franosi, che, almeno per la data a cui si riferiscono, rappresentavano a giudizio del suddetto compartimento i punti immediatamente più pericolosi per la pubblica incolumità rispettivamente ai chilometri 129+100 e 123+800.

Nel corso degli ultimi anni si è proceduto alla soluzione dei problemi che man mano si presentavano mediante lavori di somma urgenza compatibilmente con le disponibilità dei fondi.

Al momento si è provveduto alla redazione di tre perizie rispettivamente al chilometro 117+700 a completamento di lavori di somma urgenza, al chilometro 118+700 ed al chilometro 130+450, perizie in attesa di essere presentate al citato comitato tecnico e quindi approvate.

Si fa presente infine che per dare una definitiva sistemazione alla strada statale n. 19 nel solo tratto sotteso al tracciato, si prevede occorra una spesa complessiva di circa lire 8.000.000.000, sempre compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'ANAS.

Il Ministro dei lavori pubblici
MERLONI

(6 febbraio 1993)
